

TRIBUNALE DI NAPOLI

Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, Dott. Anna Maria Pezzullo;

esaminati gli atti del procedimento ex art. 670 c.p.c.;

a scioglimento della riserva del 21.11.2019;

letti gli atti;

ritenuta la competenza del Tribunale Ordinario invocando parte ricorrente un inadempimento agli obblighi di garanzia assunti tra le parti, per cui la controversia in esame non appare rientrare nelle ipotesi di cui all'ad 3 comma 2 lett. A) del DL n. 1 del 2012;

rilevato che la prevalente giurisprudenza afferma la inammissibilità del sequestro giudiziario ex art.670 cpc di un titolo di credito, in quanto tale provvedimento, ove emesso, si risolverebbe nell'inibizione della girata ovvero della efficacia esecutiva del titolo, con un'evidente alterazione del regime di circolazione del medesimo (cfr Cass. 106/85, Tribunale Napoli 3.3.00);

considerato che laddove trattasi di titoli trasferibili, riguardo ai quali è ben possibile che essi siano stati oggetto di ulteriore girata, non può adottarsi siffatto provvedimento, che potrebbe, infatti, risolversi in pregiudizio dei terzi di buona fede;

rilevato che anche autorevole dottrina (Andrioli) nega l'ammissibilità del sequestro in tale ipotesi per l'impossibilità di configurare una controversia sulla proprietà o sul possesso in quanto si è osservato che le eccezioni relative al rapporto fondamentale attengono non già al diritto sul titolo ma al diritto menzionato nel titolo sicchè la controversia non riguarda la proprietà o il possesso del titolo di credito, ma lo coinvolge solo indirettamente perché in realtà verte sul rapporto obbligatorio sottostante al titolo; ritenuto che nel caso di specie comunque appare carente il *fumus boni iuris* in quanto i titoli di credito oggetto del ricorso sono stati volontariamente consegnati a garanzia per gli effetti cambiari emessi a fronte della cessione d'azienda per cui non sussiste alcuna controversia sulla proprietà o sul possesso dei titoli;

ritenuto che neppure, ad una prima delibazione sommaria tipica della presente fase e salva migliore interpretazione nel giudizio di merito a cognizione piena, appare sussistere un diritto alla restituzione dei titoli di credito, come richiesto dagli istanti, in quanto la cancellazione dal registro delle imprese della società portatrice del titolo garantito dai ricorrenti non determina, così come semplicemente ed automaticamente dedotto, la cessazione *ex lege* delle ragioni della garanzia accessoria del debito principale e, quindi, la inesigibilità del credito;

ritenuto, infatti, che come affermato dalla Suprema Corte a sezioni Unite con le sentenze nn. 6070/13 e 6071/13 *"Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, 'pendente societate', fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in*

Ordinanza, Tribunale di Napoli, Giudice Anna Maria Pezzullo, del 2 dicembre 2019

regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo";

ritenuto che allo stato dalla documentazione in atti emerge che i titoli sono stati consegnati proprio in relazione al mancato pagamento da parte della BANCA delle cambiali scadute ed a fronte del sollecito di pagamento di dette cambiali e del pignoramento in danno delle quote societarie "possedute dal resistente;

ritenuto che l'eventuale inadempimento del resistente, comunque allo stato non rilevabile e da accertarsi nel giudizio di merito, determinerà esclusivamente un eventuale obbligo di restituzione delle somme percepite;

ritenuto che le spese del giudizio devono seguire la soccombenza e devono essere liquidate secondo i dettami di cui al DM 55/14 e dei criteri ivi previsti

P. Q. M.

rigetta il ricorso per sequestro giudiziario, condanna OMISSIS al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2190,00 per compensi professionali, oltre spese generali, oltre iva e cpa come per legge.

Si comunichi

Così deciso in Napoli in data 28.11.2019

Il Giudice
Anna Maria Pezzullo

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*